INPS

Mittente: 0023/ENTRATE  
Protocollo: INPS.HERMES.08/01/2025.0000053  
Data di ricezione: 08/01/2025 11:12:15

**Oggetto:** Inoltro: Regime sanzionatorio (articolo 116, comma 8, legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 30, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56).

**Direzione Centrale Entrate**

**A tutte le Sedi**

Con la circolare n. 90 del 4 ottobre 2024 sono state fornite indicazioni in ordine alle novità introdotte dall’articolo 30 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, a decorrere dal 1° settembre 2024, sul regime sanzionatorio di cui all’articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Nella concreta applicazione del nuovo regime sanzionatorio è emersa la necessità di effettuare alcune precisazioni con riguardo alle disposizioni operative e, pertanto, al fine di uniformare il comportamento di tutti gli operatori delle sedi, si forniscono i seguenti chiarimenti.

**1. Omissione**

In primo luogo, si rappresenta che l’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000, come modificato dal citato articolo 30, ha introdotto nei casi di omissione una nuova fattispecie di c.d. *ravvedimento operoso*.

Si configura omissione nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi, dovuti mensilmente o periodicamente, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie presentate entro la scadenza di legge e per la quale trova applicazione, per ogni giorno di ritardo fino a quello dell’effettivo pagamento, la sanzione civile pari al tasso ufficiale di riferimento (tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema), maggiorato di 5,5 punti in ragione d’anno.

La nuova fattispecie di c.d. *ravvedimento operoso* consente al contribuente di accedere, con il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza di legge, ad una misura agevolata della sanzione civile per omissione calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti in ragione d’anno.

Al fine di non penalizzare il contribuente, le denunce mensili insolute, riferite a periodi di competenza decorrenti dal 1° settembre 2024, presentate nei termini, per le quali può trovare applicazione la predetta misura agevolata, potranno essere trasmesse all’agente della riscossione solo dopo il decorso di 120 giorni dalla scadenza legale, salvo diversa espressa richiesta del contribuente stesso.

Con riguardo alle ipotesi in cui, a seguito del venir meno della condizione di regolarità nel pagamento delle rate o del requisito della correntezza contributiva, sia adottato il provvedimento di revoca della rateazione in corso, secondo quanto previsto dal *Regolamento di Disciplina delle Rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa* (approvato con le Determinazioni presidenziali n. 229 del 14 dicembre 2012 e n. 113 del 9 maggio 2013 - cfr. circolare n. 108 del 12 luglio 2013), che comporta la contestuale trasmissione all’agente della riscossione sia della residua parte dei crediti oggetto della rateazione revocata sia dell’eventuale contribuzione corrente per la quale risulti l’inadempimento dell’obbligo del versamento in costanza della rateazione stessa, avuto riguardo alle finalità perseguite dal legislatore con la riforma del regime sanzionatorio diretta ad incentivare il recupero della condizione della regolarità, in presenza di insoluti riferiti a periodi di competenza decorrenti dal 1° settembre 2024, si potrà procedere alla formazione dell’avviso di addebito una volta trascorso il termine di 120 giorni, sempre fatta salva l’espressa richiesta dell’interessato di regolarizzare presso l’agente della riscossione.

**2. Evasione**

Il comma 1, lettera b), dell’articolo 30 del decreto-legge n. 19/2024 è intervenuto sulla fattispecie dell’evasione di cui all’articolo 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388/2000, che ricorre in caso di mancato pagamento dei contributi connesso a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie non presentate o non conformi al vero da parte dei soggetti contribuenti che, per legge, sono tenuti a tale adempimento, quando l’omessa o non conforme dichiarazione obbligatoria sia posta in essere con l’intenzione specifica di non versare i contributi dovuti mediante l’occultamento di rapporti di lavoro in essere, di retribuzioni erogate o di redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell’obbligo contributivo.

Ferma restando la misura dell’evasione fissata al 30% in ragione d’anno fino a un massimo del 60% dell’importo dei contributi non corrisposti alle scadenze di legge e la possibilità di c.d. *ravvedimento operoso* in caso di denuncia della situazione debitoria effettuata spontaneamente entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi e versamento della contribuzione dovuta entro 30 giorni dalla denuncia, con degradazione del regime dell’evasione a quello dell’omissione (TUR maggiorato di 5,5, punti), dal 1° settembre 2024 è prevista una più ampia modulazione del termine per il pagamento della contribuzione denunciata spontaneamente entro 12 mesi dalla scadenza legale che incide sull’importo delle sanzioni civili applicate. Infatti, in caso di versamento entro 90 giorni dalla denuncia spontanea, le sanzioni civili saranno dovute nella misura del TUR maggiorato di 7,5 punti.

Anche in tali fattispecie, al fine di non pregiudicare il contribuente e favorire la regolarizzazione dei debiti in fase amministrativa, le denunce mensili insolute per le quali può trovare applicazione la predetta misura agevolata potranno essere trasmesse all’agente della riscossione solo dopo il decorso di 90 giorni dalla loro presentazione, salvo diversa espressa richiesta del contribuente stesso.

**3. Accertamento degli enti impositori**

L’articolo 116, comma 8, lettera b-bis, della legge n. 388/2000 (introdotto dall’articolo 30, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 19/2024) reca una nuova disciplina del regime sanzionatorio in presenza di accertamenti degli enti impositori.

Nei casi in cui la contribuzione dovuta sia rilevata d’ufficio dagli enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive, se il contribuente provvede al pagamento dei contributi in unica soluzione entro 30 giorni dalla notifica della contestazione, le sanzioni civili sono ridotte del 50% del loro ammontare calcolato nella misura dell’omissione o dell’evasione.

Il regime agevolato si applica anche in caso di pagamento in modalità rateale. In tale ipotesi, la domanda di rateazione deve essere presentata entro 30 giorni dalla notifica della contestazione e l’accesso alla misura agevolata è subordinato al versamento della prima rata. L’irregolarità nel pagamento delle rate successive accordate - omesso versamento o versamento in misura insufficiente o tardiva - comporta il ripristino delle sanzioni civili calcolate nella misura piena dell’omissione o dell’evasione.

In proposito, sono pervenute dalle sedi segnalazioni in merito alla difficoltà di definire le domande di rateazione nei termini stabiliti nelle ipotesi in cui gli importi oggetto di regolarizzazione, con riguardo alla Gestione delle Aziende DM , derivino da flussi di variazione non elaborati con conseguente ritardo della relativa contabilizzazione. Circostanza che può interessare i flussi di variazione da vigilanza documentale, da regolarizzazione spontanea ovvero da vigilanza ispettiva.

In tale ipotesi, la richiesta di regolarizzazione in modalità rateale, per la parte dei crediti che non sono ancora contabilizzati nella procedura *Nuovo Recupero Crediti*, deve essere gestita con una rateazione manuale, utilizzando l’utility *“Simulatore calcolo piano di ammortamento dilazione amministrativa – principale o integrativo”* disponibile sulla pagina Intranet della Direzione centrale entrate, sezione *Utilità Area* *Gestione del credito*.

Quest’ultima indicazione vale anche nel caso di gestione di domande di rateazione di debiti riferiti alle altre Gestioni amministrate dall’Istituto che presentano ritardi delle fasi di contabilizzazione nelle rispettive procedure gestionali.

Si ritiene opportuno evidenziare che, laddove il tempo necessario a consentire la contabilizzazione dei crediti e la creazione dell’inadempienza nel *Nuovo Recupero Crediti* sia compatibile con le tempistiche di gestione della domanda di rateazione, eventualmente funzionale ad una verifica di regolarità contributiva, restano valide le indicazioni già comunicate nella *Home page* della procedura, in base alle quali le sedi possono attendere il perfezionamento delle predette condizioni e inviare una richiesta alla casella [Supporto.RCDM@inps.it](mailto:Supporto.RCDM@inps.it), affinché, attraverso un intervento operato a livello centrale, il ritardo non incida sul calcolo della prima rata e siano neutralizzati gli effetti sulla misurazione della qualità del processo di gestione. Si rammenta che, in tal caso, non si deve procedere alla cancellazione della domanda di rateazione, tenuto conto della rilevanza, ai fini dell’accesso al regime sanzionatorio agevolato, della data di presentazione della stessa.

Il Direttore centrale Entrate

Antonio Pone